

OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI A DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA COMPONENTE DEL CANONE UNICO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 RIFERITA ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E RISCOSSIONE DEL RELATIVO GETTITO.

Relazione

La Legge n. 160 dd. 27/12/2019 (legge di bilancio per il 2020) all'art. 1 comma 816 e seguenti, ha previsto l'introduzione, a decorrere dal 1 gennaio 2021, del cosiddetto "Canone Unico", in luogo dei precedenti prelievi rientranti in una serie di entrate minori di diversa natura, vale a dire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

Con delibera consiliare nr. 2 dd. 31 marzo 2021 il Comune di Denno ha approvato il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali e di posteggio", ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816 e seguenti, della L.P. n. 17 dd. 30/07/2010 e delle deliberazioni della G.P. n. 1881 dd. 06/09/2013 e n. 443 dd. 19/03/2021. All'interno del nuovo Regolamento sono state confermate le linee guida ministeriali riguardo alle modalità gestionali (vd. art. 68). Per quanto attiene la gestione della componente del Canone unico riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari e riscossione del relativo gettito, la soluzione migliore da adottare, sembra essere quella di affidare, anche per il futuro, la gestione in concessione di tali attività a ditta esterna, o meglio mantenerla in capo alla Ditta ICA srl, alle medesime condizioni economiche, nonché tutte le altre condizioni e patti, qualora applicabili in base alla disciplina del nuovo Canone unico, previste nel contratto di concessione sottoscritto in data 01/03/2018, riguardante il servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, in scadenza al 31/12/2022. Resta inteso in ogni caso che la ditta ICA srl dovrà svolgere il servizio nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari afferenti il Canone Unico di cui alla Legge 160/2019, applicabile a partire dal 1/1/2021.

Con delibera nr. 16 d.d. 06/04/2021 è stata formalizzata la decisione di affidare in concessione, alla ditta ICA srl (C.F. 02478610583, P. IVA 01062951007), per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025, la gestione della componente del Canone unico di cui alla Legge 160/2019 comma 816 e seguenti riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari e riscossione del relativo gettito, mantenendo ferme le condizioni economiche, nonché tutte le altre condizioni e patti, qualora applicabili in base alla disciplina del nuovo Canone unico, previste nel contratto di concessione sottoscritto in data 1/03/2018 riguardante il servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, in scadenza al 31/12/2022; contestualmente, si autorizzava la ditta affidataria, all'esecuzione del servizio a decorrere dal 1/1/2021 anche nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto.

Unitamente alla sottoscrizione del nuovo contratto in forma di scrittura privata si rende necessario ed opportuno, mutuandolo dal previgente capitolato di servizio approvato con delibera giunta nr. 88 d.d. 7/12(2017, disciplinare il servizio alla luce della normativa sopravvenuta, ovvero della Legge n. 160/2019 art. 1 comma 816 e seguenti, e del regolamento comunale di cui sopra, in quanto applicabili.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra;

visto il contratto di concessione con la ditta ICA srl per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche

affissioni, sottoscritto in data 1/03/2018;

vista la delibera consiliare nr. 2 dd. 31 marzo 2021, con cui il Comune di Denno ha approvato il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali e di posteggio", ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816 e seguenti, della L.P. n. 17 dd. 30/07/2010 e delle deliberazioni della G.P. n. 1881 dd. 06/09/2013 e n. 443 dd. 19/03/2021;

vista la legge n. 160 dd. 27/12/2019 (legge di bilancio per il 2020) e nello specifico l'art. 1 comma 816 e seguenti;

visto l'art. 1, comma 2, lettera a), del DL. n. 76/2020;

vista la proposta di capitolato d'oneri composta da 24 articoli;

visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2 e ss.mm.;

visto lo Statuto comunale nella versione vigente;

visto il vigente Regolamento di contabilità compatibilmente con le norme sull'armonizzazione contabile;

vista la deliberazione n. 3 di data 31/03/2021, immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021 – 2023 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2021 – 2023;

visti ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario comunale mentre per la natura della proposta non necessita acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile;

ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. **di approvare** per le motivazioni espresse in premessa e in funzione della stipula del nuovo contratto con la ditta ICA srl (C.F. 02478610583, P. IVA 01062951007), per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025, **il Capitolato d'oneri a disciplina della gestione della componente del canone unico di cui alla legge 160/2019 riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari, delle pubbliche affissioni e riscossione del relativo gettito**, composto di 24 articoli che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di evidenziare** che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 - a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale aventi al T.R.G.A. di Trento 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Allegato alla delibera Giuntale n.56 di data 17.08.2021

COMUNE DI DENNO

Provincia di Trento

CAPITOLATO D'ONERI CHE DISCIPLINA LA GESTIONE DELLA COMPONENTE DEL
CANONE UNICO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 RIFERITA ALLA DIFFUSIONE DI MES-
SAGGI PUBBLICITARI, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E RISCOSSIONE DEL RELATIVO
GETTITO

(Legge n. 160 di data 27 dicembre 2019 art. 1 comma 816 e seguenti)

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato d'oneri regola i rapporti contrattuali della concessione del servizio della gestione della componente del Canone Unico di cui alla Legge n. 160/2019 art. 1 comma 816 e seguenti riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari, delle pubbliche affissioni e alla riscossione del relativo gettito.

ART. 2 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dalla Legge n. 160/2019.

Il concessionario e' tenuto ad attenersi tassativamente alle norme riportate nel presente capitolato.

ART. 3 - VERSAMENTO DEL CANONE

Il concessionario corrisponderà al Comune il canone annuo netto fisso di € 2.500,00, in quattro rate trimestrali, da versarsi alla Tesoreria Comunale entro il 20 Aprile, 20 Luglio, 20 Ottobre e 20 Gennaio.

Il Comune provvederà ad emettere, nei termini previsti, corrispondenti reversali di incasso.

ART. 4 - CAUZIONE

Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, e' tenuto a prestare una garanzia definitiva, con le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento del canone fisso convenuto.

All'importo della cauzione potranno essere applicate le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 93 sopra citato.

Tale cauzione potrà essere costituita presso la Tesoreria Comunale in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, ovvero mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria od a mezzo deposito su libretto vincolato per il titolo e per l'importo a favore del Comune.

In ipotesi di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal D.Lgs. 50/2016.

Alla scadenza della concessione la cauzione verrà svincolata nei modi di legge e comunque entro 90 giorni dalla scadenza del contratto.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 01/01/2021.

La concessione potrà essere rinnovata, ovvero prorogata, fatte salve le ragioni di convenienza e di pubblico interesse valutati dal comune concedente.

ART. 6 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà eleggere il domicilio, a tutti gli effetti, presso la propria sede amministrativa sita in La Spezia Viale Italia, 136.

ART. 7 - INFORTUNI E DANNI - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, derivanti dall'esercizio della propria attività di gestione.

Resta inteso che il Comune rimarrà estraneo dalla richiesta di responsabilità per risarcimento.

ART. 8 - VARIAZIONE DI TARIFFA

Qualora nel corso della concessione si verificassero a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi, variazioni delle vigenti tariffe o della base imponibile, il canone fisso convenuto, dovrà essere raggugliato in aumento od in diminuzione sempre che le suddette variazioni superino la percentuale del 10% (dieci per cento).

Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti in tariffa salvo compensi, spese di notifica e rimborsi spese per servizi non previsti da norme di legge resi nell'esclusivo interesse del contribuente come eventuali preavvisi di scadenza e simili.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che non potrà essere definita direttamente fra la società concessionaria e l'Amministrazione Comunale, sarà deferita al foro di Trento.

ART. 10 - SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietato cedere od attribuire ad altri la concessione nella forma di subappalto senza il consenso dell'Amministrazione Comunale.

È altresì vietata la cessione del contratto senza il previo assenso degli organi comunali competenti.

ART. 11 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti.

ART. 12 - GESTIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La gestione del Canone Unico (Legge n. 160/2019 art. 1 comma 816 e seguenti) riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari, alle pubbliche affissioni è unica ed inscindibile ed è affidata in esclusiva alla Società concessionaria.

Il concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi conseguenti il funzionamento del servizio, non è responsabile per atti posti in essere per diretta disposizione dell'Autorità Comunale.

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'onori e delle norme contenute nella Legge n. 160/2019 art. 1 comma 816 e seguenti e rapportata alle tariffe in atto alla data del 1/01/2021, data di decorrenza del contratto.

Il rappresentante del concessionario dovrà tenere costanti contatti con l'ufficio comunale competente.-

Il concessionario organizzerà la gestione in oggetto a propria discrezione, osservate le disposizioni di Legge in materia, e potrà, per esigenze meccanografiche ed amministrative, accentrare presso la propria sede principale od agenzia di zona la elaborazione degli atti relativi utilizzando, ove necessario, stampati su moduli continui.

Il concessionario potrà conservare in sede la documentazione amministrativa-contabile relativa a tutta la gestione, fermo restando l'obbligo di produrre, a semplice richiesta, la documentazione per i controlli ritenuti necessari e comunque per ogni esigenza degli Organi di vigilanza del Comune.

ART. 13 - IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

L'Amministrazione Comunale concorrerà alle spese di fornitura nella misura non inferiore al 50% (cinquantapercento) per impianti per affissioni richiesti dall'Amministrazione Comunale al concessionario, mentre resterà a carico dell'Ente la relativa installazione.

Al termine della concessione e' fatto obbligo di consegnare tutti gli impianti al Comune.

Quelli di nuovo apporto, previo verbale di consistenza effettuato da parte di un rappresentante del Comune e dal concessionario, saranno rilevati al prezzo commerciale che sarà concordato.

ART. 14 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI

Gli impianti dovranno essere costantemente mantenuti in condizioni di perfetta efficienza da parte del concessionario che dovrà procedere alla sostituzione di quelli che verranno riconosciuti inutilizzabili, con la ripartizione degli oneri come indicato al precedente art. 13.

ART. 15 - VERBALI DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ALL'INIZIO ED ALLA FINE DELLA CONCESSIONE

Prima di iniziare il servizio un incaricato del Comune e del concessionario procederanno, con apposito verbale, all'indicazione inventariata della consistenza dei mezzi strumentali per l'affissione.

Al termine della concessione, il Comune riavrà in restituzione le tabelle ed i quadri di proprietà, così come indicato sul verbale redatto all'inizio della concessione, per i nuovi impianti si rinvia alle norme previste dal precedente art. 13.

ART. 16 - PERSONALE

Al servizio di affissione dovrà essere adibito personale di gradimento dell'Amministrazione Comunale la quale avrà la facoltà di chiedere la sostituzione previa contestazione di eventuali mancanze.

Tutte le spese di personale sono a completo carico del concessionario ed i rapporti tra le due parti potranno essere regolati come previsto dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

ART. 17 - UFFICI COMUNALI PER AFFISSIONI E PUBBLICITA'

Il concessionario terra' aperto al pubblico un recapito di zona nelle vicinanze del territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale presterà per il fine tutta la sua collaborazione ed eventualmente, provvederà a mettere a disposizione del concessionario propri locali.

ART. 18 - REGISTRI E STAMPATI

Il concessionario dovrà attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del canone.

ART. 19 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Il servizio di ispezioni e controlli e' affidato al Comune a cui spetta effettuare sia la vigilanza sulla regolarità della gestione sia il controllo all'interno dell'Ufficio del concessionario.

Il concessionario dovrà consentire l'accesso all'Ufficio degli incaricati del Comune e porre a disposizione tutti i documenti della gestione in appalto.

In particolare il concessionario dovrà:

- 1) applicare le norme previste dal Canone Unico di cui alla Legge n. 160/2019 art. 1 comma 816 e seguenti;
- 2) applicare il Regolamento e le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale;
- 3) attenersi alle disposizioni legislative collaterali vigenti.

ART. 20 - RICHIESTE DI AFFISSIONI E CANONE UNICO RIFERITO ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Le affissioni saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente dal concessionario. Le richieste di affissioni saranno fatte direttamente al concessionario.

Il concessionario potrà chiedere pagamenti sia per Canone Unico riferito alla diffusione di messaggi pubblicitari che sulle pubbliche affissioni in forma globale attenendosi alle tariffe di Legge in vigore.

ART. 21 - PENALITA'

L'Organo Comunale competente, secondo la gravità delle mancanze eventualmente accertate e notificate, applicherà una penale da notificarsi al concessionario nei termini e nei modi di Legge come specificato:

- a) per il ritardo nei versamenti trimestrali alla tesoreria comunale sarà dovuta una indennità di mora sugli importi non versati nella percentuale prevista dalla legge in vigore;
- b) per ogni altra infrazione alle norme del presente capitolato nonché alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, saranno applicate le norme e le sanzioni previste dal Regolamento Comunale Canone Unico.

ART. 22 - GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI

È fatto obbligo al concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dalla norma 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 23 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

L'Ente concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto di concessione dei servizi avvalersi, previa rinegoziazione del contratto in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche connesse o complementari.

ART. 24 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI ART. 3 LEGGE 136/2010 e s.m.i.

L'appaltatore (concessionario) è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

ART. 24 - NORME GENERALI

Nessuna clausola contrattuale, in contrasto al presente capitolato d'onere, avrà efficacia se non preventivamente adottata dal competente organo, previa comunicazione scritta al Concessionario che potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato oggetto della concessione in appalto ove aggravanti gli obblighi di capitolato.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme della Legge n. 160/2019 art. 1 comma 816 e seguenti, dei regolamenti comunali, in quanto applicabili, quelle della Legge Comunale e Provinciale e del D.Lgs. 267/2000.